

Il socio di minoranza di fronte all'aumento del capitale sociale

Nell'ambito della dialettica interna di una società a responsabilità limitata, uno dei maggiori **pericoli** per il socio di minoranza è costituito dalla cosiddetta "*dilution*", ossia dall'aumento di capitale deliberato – ma, soprattutto, sottoscritto – dal solo socio di maggioranza.

Infatti, se è vero che **a tutti i soci** spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento disposto in proporzione alle proprie partecipazioni (proprio per evitarne la diluizione), può capitare che il socio di minoranza non intenda o non possa sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato, con la conseguenza che – ove vi provveda il solo socio di maggioranza – la sua partecipazione resterà **quantitativamente inalterata** ma **proporzionalmente ridotta**.

In mancanza di apposita delega statutaria che attribuisca agli amministratori il potere di deliberare l'aumento del capitale sociale (articolo 2481 c.c.), **vi provvede l'assemblea dei soci** "*con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale*" (articoli 2479 bis, comma 3, e 2479, comma 2, numero 4, c.c.). In altri termini, salva diversa previsione statutaria, il socio di maggioranza può *di regola* deliberare un aumento di capitale senza il consenso della minoranza e, anzi, **nonostante** il relativo dissenso.

Com'è evidente, il **pericolo di abusi** relativi all'aumento del capitale risiede nel fatto che il socio di maggioranza potrebbe disporre l'aumento allo scopo di ridimensionare il partner "sgradito", fino a estrometterlo di fatto, tramite la fissazione di un importo superiore a quello di cui costui disponga. In questo caso, infatti, l'aumento di capitale sarebbe sottoscritto dal solo socio di maggioranza, il quale rafforzerebbe ulteriormente la propria **posizione dominante**.

La giurisprudenza pare univoca nel negare al socio il diritto di recesso *ex* articolo 2473 c.c. anche se la diluizione della quota comporta **di fatto** una riduzione della rilevanza all'interno della compagine sociale: gli unici diritti sociali che, modificati da una deliberazione della maggioranza, autorizzano il socio di minoranza al recesso, sono infatti quei "*particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili*" che l'atto costitutivo attribuisce a "*singoli soci*" (articolo 2468, comma 4, c.c.) e non anche **generici diritti** spettanti a tutti i soci sulla base della propria partecipazione (Cass., sentenza n. 22349/2015).

In tale scenario, al socio di minoranza non resterebbe che **impugnare la delibera di aumento del capitale** eccependo la sua invalidità per abuso della maggioranza in danno del socio di minoranza (definito anche "*eccesso di potere*"); in tal caso, al giudice è concesso **l'esame del merito** della deliberazione assembleare e non solo della sua mera legalità formale, ciò allo scopo di stabilire quale sia stata la finalità della deliberazione.

La Cassazione (sentenza n. 9353/2003) ha infatti stabilito che la delibera di aumento di capitale è viziata ogniqualvolta appaia *emulativa*, ossia adottata a esclusivo beneficio del socio di maggioranza **in danno** di quello di minoranza, poiché ciò determinerebbe una violazione del principio generale di buona fede di cui all'articolo 1375 c.c.; al contrario, sarebbe legittima la delibera che, seppur lesiva in concreto dell'interesse di uno o più soci, sia però **conforme a un interesse della società**.

L'**onere di provare** che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione (Cass., sentenza 27387/2005) ma la società può contrastare tale tesi dimostrando la sussistenza di un interesse sociale tale da giustificare l'operazione, anche se **pregiudizievole** per il socio di minoranza.

*

Si declina qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni qui rese, che i lettori sono onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

L'articolo è consultabile anche sul sito dello studio, sezione blog, al link:
<https://www.storaristudiolegale.it/posts>